



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGGE PROVINCIALE n. 6 del 6 luglio 2023**

concernente

***“Interventi a sostegno del sistema economico trentino”*****RELAZIONE TECNICA*****sulla copertura finanziaria e amministrativa*****Impatto finanziario:**

La norma in esame non introduce nuove tipologie agevolative ma si limita a revisionare e riorganizzare gli interventi già disciplinati da altre leggi provinciali in vigore (che vengono abrogate dall'articolo 33 di questa legge) al fine di armonizzare ed efficientare il quadro normativo attuale composto da disposizioni stratificate e frammentate. Conseguentemente dalla sua applicazione non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale rispetto a quelle autorizzate nella missione 14 "Sviluppo economico e competitività", considerato che le spese medesime trovano copertura con le minori spese conseguenti all'abrogazione delle norme previgenti.

In particolare:

- art. 16, comma 2: l'assegnazione di finanziamenti agli enti di garanzia, finalizzati all'adeguamento del patrimonio degli stessi, è già disciplinata dall'articolo 34. quater della LP 6/1999;
- art. 25, comma 3, che prevede l'assegnazione di risorse ai soggetti affidatari delle istruttorie delle somme necessarie all'erogazione delle agevolazioni, ripropone quanto disciplinato nell'articolo 15 della LP 6/1999.

Per quanto riguarda l'art. 8, lo stesso interviene unicamente quale norma di coordinamento degli interventi già disciplinati e finanziati dall'articolo 33 della LP. 6/99, che rimane tuttora in vigore.

**Impatto organizzativo-procedurale:**

Per quanto attiene invece all'impatto organizzativo-procedurale si segnala quanto segue:

**Art. 5. Programmazione e coordinamento degli interventi**

*Questa previsione dispone la realizzazione delle diverse misure di intervento in conformità con il documento di economia e finanza provinciale, nonché con gli altri strumenti provinciali di programmazione. Viene prevista altresì, al termine di ogni legislatura, un'analisi sull'impatto della legge.*

**Art. 6. Criteri per l'attuazione degli interventi**

*Questa previsione comporta la predisposizione di più deliberazioni attuative. La norma stabilisce che con la disciplina di dettaglio vengano individuati criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari degli interventi, nonché modalità, condizioni, procedure, controlli per la presentazione e gestione delle richieste di contributo.*

**Art. 7. Gestione degli interventi e soggetti del sistema di incentivazione**

*Questa previsione prevede le modalità di gestione degli interventi da parte della Provincia, di APIAE e delle Società di sistema.*

**Art. 9. Aree e strutture produttive**

*Questa previsione prevede procedure amministrative semplificate, operando un coordinamento tra le diverse norme attualmente vigenti in materia.*

**Art. 13. Linea di intervento per il rafforzamento patrimoniale**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 14. Interventi per la costituzione di forme di cooperazione avanzata**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 15. Linea di intervento per la finanza di impresa**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 16. Interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 17. Linee di intervento per gli investimenti nell'economia**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 18. Interventi a favore del salvataggio, della ristrutturazione e per fronteggiare crisi di sistema**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 19. Linea di intervento per il sostegno della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 20. Linea di intervento per la crescita, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle imprese**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 21. Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 22. Linea di intervento per il sostegno della nuova imprenditorialità**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 23. Agevolazioni sull'IRAP**

*Per l'attuazione si procederà secondo quanto previsto dalle delibere di cui all'articolo 6.*

**Art. 24. Presentazione e istruttoria delle domande**

*Questa previsione disciplina, semplificandole, le procedure e le attività di istruttoria delle domande relative agli interventi.*